



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

*Il Segretario Generale  
e Presidente della Giunta Esecutiva*

Roma, 30/12/2020

**Alla C.a. Direzione Agenzia delle Entrate**

**OGGETTO: Consultazione pubblica su provvedimento “Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018”**

**Gentile Direttore,**

**con la presente forniamo la nostra opinione sul provvedimento oggetto di consultazione pubblica**

**Base imponibile pubblicità online - Paragrafo 3.5**

*IL TESTO: “Ai fini del computo dei ricavi imponibili [...] rilevano i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terzi e i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che ospitano nel sito web tale contenuto pubblicitario”.*

**OSSERVAZIONI:** Ci preme sottolineare che la quasi totalità del mondo editoriale italiano usufruisce di servizi tecnologici e/o di vendita di advertising da parte di piattaforme internazionali (es. Google, Facebook, Rubicon, Teads, Criteo, Outbrain). Queste piattaforme permettono, specialmente agli editori medio piccoli, una immediata vendita di pubblicità con generazione di ricavi essenziali per la esistenza della azienda. Mediante la stipula di un accordo di affiliazione o di concessione, la piattaforma vende a terzi la pubblicità in nome e per conto dell’editore. Queste piattaforme tengono una quota compresa tra il 10% ed il 30% lasciando quindi la grande maggioranza di ricavi agli editori. La lettura del capoverso sembra indicare che farebbe parte della base imponibile anche la quota di spettanza degli editori.



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

*Il Segretario Generale  
e Presidente della Giunta Esecutiva*

Questo si tradurrebbe di fatto in una tassazione del 3% che andrebbe a colpire un settore fatto di piccole aziende italiane, andando -a nostro parere- contro lo spirito della norma. Si fa notare come questi ricavi siano interamente generati in Italia e già soggetti a tassazione ordinaria in capo agli editori. Le piattaforme dovranno pertanto trattenere il 3% anche dalla quota di spettanza dell'editore per versarla all'erario.

Si suggerisce pertanto di riformulare il capoverso. A nostro avviso dovrebbero essere soggetti all'imposta solo i ricavi pubblicitari che la piattaforma genera direttamente sui propri mezzi, dato che l'attività di concessione o rappresentanza presuppone la presenza di un soggetto (l'editore) che è colui che effettivamente espone il messaggio pubblicitario e che di fatto offre il servizio all'inserzionista (benchè per tramite della piattaforma).

In alternativa, lasciando l'attuale formulazione, per proteggere un settore nazionale in grande difficoltà, reputiamo essenziale che si limiti il calcolo della base imponibile **solo alla quota di spettanza della piattaforma**, lasciando indenne il concedente.

Cordialmente,

Avv. Francesco Saverio Vetere

